

ACCORDO QUADRO

PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI E MATERIALI DI CONSUMO PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA

N. GARA ANAC 9190923 LOTTO 13 - CIG: 9931953AE3

TRA

PUNTOZERO S.C. A R.L., con sede legale in Perugia, Via G. B. Pontani n. 39, P.Iva e C.F. 02915750547 in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante, Ing. Giancarlo Bizzarri

e

AORTA S.R.L. (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore"), con sede legale in Milano (MI), via Cialdini 37, C.F. e P.IVA 09053360153, legalmente rappresentata dal Sig./Dott. Anna Maria Desiderata Bonavita, nata a Amantea (CS) il 07/03/1946 CF: BNVNMR46C47A253Z, in qualità di Legale Rappresentante della ditta;

e

CANTEL MEDICAL (Italy) SRL (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore"), con sede legale in Pomezia (RM), via Laurentina 169, C.F. e P.IVA 09053360153, legalmente rappresentata dal Sig./Dott. Giorgio Giordano, nato a Roma (RM) il 19/05/1969 CF: GRDGRG69E19H501E, in qualità di Legale Rappresentante della ditta;

e

BOSTON SCIENTIFIC SPA (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore"), con sede legale in Milano (MI), V.le Forlanini 23, C.F. E P. IVA 1120673015, legalmente rappresentata dal Sig./Dott. Marco Boniardi, nato a il 21/01/1967 CF: BNRMRC67A21A940Q, in qualità di Legale Rappresentate della ditta;

e

OLYMPUS ITALIA S.R.L. - SOCIETÀ UNIPERSONALE (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore"), con sede legale in Segrate (MI), via San Bovio 1-3, C.F. e P.IVA 10994940152, legalmente rappresentata dal Sig./Dott. Luca Palladini, nato a Milano il 08/10/1974 CF: PLLLCU74R08F205V, in qualità di Procuratore della ditta;

PREMESSO CHE:

- con Determinazione del 28/06/2023 adottata dall'Amministratore Unico di PuntoZero S.c.a r.l., Centrale Regionale di Acquisto per la Sanità (CRAS) ai sensi della L.R. Umbria n.9/2014 e Soggetto Aggregatore per la Regione Umbria ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, commi 1 e 5 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, è stata indetta procedura ristretta ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs 50/2016 in forma centralizzata per l'affidamento della fornitura di dispositivi e materiali

di consumo per endoscopia digestiva occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Umbria (di seguito nominate per brevità “Aziende”);

- per i lotti nn. 7-8-11-12-13-26 è stata prevista la stipula di un Accordo Quadro tra PuntoZero S.c. a r.l. ed i primi n. 4 operatori economici classificati (ovvero con un numero minore di O.E. risultanti dalla graduatoria finale), senza riapertura del confronto competitivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 comma 4, lett. a) del Codice, per un periodo complessivo di 24 mesi;
- nell'ambito dell'Accordo Quadro, le Aziende Sanitarie possono emettere ordinativi di fornitura entro i quantitativi indicati nei fabbisogni di rispettiva competenza (vedasi allegato “Tabella elenco lotti e valori”, colonne G-H-I-J);
- nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, secondo le regole della Lettera invito, PuntoZero S.c. a r.l. in qualità di Stazione Appaltante e Soggetto Aggregatore per la Regione Umbria, ha aggiudicato definitivamente la fornitura di cui trattasi relativamente al lotto n. 13 “TUBI DI IRRIGAZIONE PER POMPE PERISTALTICHE”, CIG: 9931953AE3I”, di cui si riportano i n. 4 fornitori utilmente collocati ai vertici della graduatoria, ai sensi della Determinazione del 14/03/2024:

POSIZIONE IN GRADUATORIA	NOME DELLA DITTA	PREZZO UNITARIO OFFERTO
1°	AORTA S.R.L.	€ 4,33
2°	CANTEL MEDICAL (Italy) SRL	€ 9,88
3°	BOSTON SCIENTIFIC SPA	€ 10,00
4°	OLYMPUS ITALIA S.R.L. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	€ 14,00

- il presente Accordo Quadro non è fonte di obbligazione per PuntoZero S.c.a r.l. nei confronti del Fornitore bensì individua esclusivamente le condizioni generali e normative delle prestazioni che saranno oggetto dei contratti esecutivi, nei quali saranno dettagliatamente disciplinate le obbligazioni delle Aziende Sanitarie e del Fornitore, nei limiti di quanto stabilito dal presente Accordo;
- l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto del presente Accordo Quadro sussiste fino alla concorrenza per ciascuna Azienda Sanitaria del quantitativo massimo stabilito annuale e biennale indicato nella Tabella Elenco lotti e valori, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi contenuti;
- i Fornitori chiamati alla stipula del presente Accordo Quadro ha costituito garanzia definitiva a garanzia degli obblighi

assunti scaturenti dal presente Accordo Quadro;

- si stabilisce di addivenire alla stipula del presente Accordo Quadro in forma di scrittura privata in modalità elettronica;

CIO' PREMESSO

di comune accordo tra le parti, come sopra costituite, viene convenuto e stipulato quanto segue:

Articolo 1 – Valore delle premesse e degli atti richiamati

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, ancorché non materialmente allegati, sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Accordo Quadro e si intendono confermati e ratificati nel presente Accordo. Sono altresì parti necessarie, ancorché non materialmente allegate, del presente Accordo i documenti del Fascicolo di gara e il Fascicolo di offerta presentato da ciascuno dei Fornitori firmatari del presente Accordo.

I predetti documenti sono depositati agli atti di PuntoZero S.c.a r.l. e, per quanto di competenza della stazione appaltante, sono pubblicati nel sito di PuntoZero S.c.a r.l.

Articolo 2 - Definizioni

1. **Accordo/AQ:** il presente accordo, stipulato ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 50/2016, primo comma, lett. iii), e cioè l'accordo concluso tra la Stazione Appaltante PuntoZero Scarl ed i primi n. 4 fornitori classificati in graduatoria limitatamente al lotto n. 13, finalizzato a fissare le clausole relative agli appalti da aggiudicare nel biennio, ai prezzi scaturenti all'esito della procedura di gara per fabbisogni predefiniti di cui all'Allegato "Tabella elenco lotti e valori", al Capitolato Tecnico nonché i documenti ivi richiamati.
2. **Fornitore:** l'operatore economico, il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o il Consorzio risultato primo in graduatoria o comunque in posizione utile in graduatoria ai sensi di quanto previsto dalla Lettera invito e che conseguentemente sottoscrive il presente Accordo, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli ordinativi di fornitura.
3. **Ordinativo di Fornitura:** è il documento con il quale le Amministrazioni comunicano al Fornitore di volta in volta il quantitativo dei prodotti richiesti ed il luogo di consegna.

Articolo 3 – Norme regolatrici e disciplina applicabile

L'esecuzione della fornitura biennale oggetto del presente Accordo e dei conseguenti contratti di fornitura (e ordinativi) è regolata in via graduata:

- A. dalle clausole del presente Accordo Quadro;
- B. dalle previsioni indicate nella lettera invito, nel Capitolato tecnico e relativi allegati;
- C. dal Fascicolo di Offerta presentata in sede di gara sul sistema NET4MARKET da ciascun Fornitore;
- D. dalle norme di settore in materia di appalti pubblici e forniture;
- E. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

Le clausole dell'Accordo sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti e i documenti di gara prevarranno sugli atti e sui documenti prodotti dai concorrenti nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimi ed espressamente accettate.

Articolo 4 – Oggetto

Oggetto del presente Accordo Quadro è l'affidamento della fornitura di dispositivi di endoscopia digestiva occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Umbria - Lotto n. 13 – CIG: 9931953AE3I ai seguenti fornitori:

POSIZIONE IN GRADUATORIA	NOME DELLA DITTA	PREZZO UNITARIO OFFERTO
1°	AORTA S.R.L.	€ 4,33
2°	CANTEL MEDICAL (Italy) SRL	€ 9,88
3°	BOSTON SCIENTIFIC SPA	€ 10,00
4°	OLYMPUS ITALIA S.R.L. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	€ 14,00

Tutti gli importi sono da considerarsi al netto dell'IVA; l'aliquota corrisponde al 22% come per legge.

Le prestazioni oggetto del presente AQ dovranno essere svolte a favore delle Amministrazioni Sanitarie contraenti di seguito indicate:

- Azienda Ospedaliera di Perugia, sede legale S. Andrea delle Fratte, 06156 Perugia (PG), indirizzo web <https://www.ospedale.perugia.it/>
- Azienda Ospedaliera di Terni, sede legale Viale Tristano di Joannuccio 05100 Terni (TR), indirizzo web <https://www.aospterni.it/>
- Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 1, sede legale Via G. Guerra 21 - 06127 Perugia (PG), indirizzo web

<https://www.uslumbria1.it/>

- Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 2, sede legale viale Bramante 37 05100 Terni (TR), indirizzo web <http://www.uslumbria2.it/>

Il presente Accordo Quadro non è fonte di obbligazioni per PuntoZero S.c.a r.l., Soggetto Aggregatore nei confronti del Fornitore, costituendo lo stesso e i suoi allegati le condizioni generali del contratto esecutivo che sarà concluso dalle singole Aziende Sanitarie contraenti o con l'emissione degli ordinativi di fornitura secondo quanto previsto nel presente accordo.

Il Fornitore si obbliga irrevocabilmente, nei confronti delle Aziende Sanitarie, alla fornitura oggetto del presente atto, in conformità alla disciplina sopra richiamata, nella misura richiesta dalle Aziende Sanitarie stesse, con gli ordinativi di fornitura, nei limiti complessivi dei quantitativi indicati da ciascuna Azienda Sanitaria come da fabbisogni annuali per tale lotto (come riportati in dettaglio nell'allegato "Tabella elenco lotti e valori" e riportati nella tabella di seguito, salvo quanto definito al successivo art. 6):

LOTTO N. 13:

AOPG	AOTR	ASL1	ASL2
100	600	600	200

PuntoZero S.c.a r.l. non può in nessun caso essere ritenuta responsabile dei pagamenti delle singole Aziende contraenti. PuntoZero S.c.a r.l. si riserva la facoltà di risolvere l'Accordo quadro in qualunque momento, senza ulteriori oneri, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nell'Accordo quadro medesimo.

La stipula dei contratti esecutivi da parte delle Aziende, nei limiti del quantitativo massimo stabilito dall'accordo quadro (vedasi successivo art. 6) avverrà secondo i termini e le condizioni dell'Accordo Quadro, senza la riapertura del confronto competitivo conformemente a quanto previsto dall'art. 54, comma 4, lett. a) del Codice, alle condizioni oggettive e secondo i termini disciplinati dalle norme di gara.

Ogni comunicazione inerente la gestione dell'Accordo Quadro è trasmessa tramite la casella di posta elettronica certificata (PEC).

La PEC del Fornitore AORTA S.R.L. è la seguente: gare@aorta.eu

La PEC del Fornitore CANTEL MEDICAL (Italy) SRL è la seguente: UFFICIOGARE@PEC.CANTELMEDICAL.IT

La PEC del Fornitore BOSTON SCIENTIFIC SPA è la seguente: bostonscientific.tender@legalmail.it

La PEC del Fornitore OLYMPUS ITALIA S.R.L. - SOCIETÀ UNIPERSONALE è la seguente:

ufficiogare@pec.olympusitalia.it

La PEC di PuntoZero S.c.a r.l. è: Puntozeroscarl@pec.it

Articolo 5 – Modalità di conclusione e durata dell'Accordo quadro

Il presente Accordo è immediatamente vincolante per l'Operatore Economico che lo sottoscrive e per la Stazione Appaltante, dal momento della sua sottoscrizione, mentre per le Aziende Sanitarie destinatarie della fornitura diviene vincolante a seguito dell'avvenuta adesione previo atto di recepimento dell'aggiudicazione.

La durata dell'Accordo è stabilita in 24 mesi a decorrere dalla data della sottoscrizione apposta dall'ultimo firmatario coincidente con PuntoZero Scarl. Resta salva la possibilità di proroga per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente (come da lettera invito di gara par. 3.2) .

In tal caso, fermo restando il ricorso alla clausola di revisione dei prezzi di cui *infra*, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Sarà possibile per le Aziende Sanitarie emettere ordinativi di fornitura entro e non oltre la data di scadenza dell'Accordo Quadro.

E' espressamente escluso il rinnovo contrattuale.

Articolo 6 – Quantitativi oggetto di fornitura

I quantitativi oggetto della fornitura disciplinata al presente Accordo Quadro sono sopra riportati all'art. 4 e corrispondono ai fabbisogni comunicati dalle Aziende Sanitarie regionali in fase di indizione, come da Allegato "Tabella Elenco Lotti e Valori", pertanto rappresentano una mera stima delle reali necessità annuali e biennali di ciascuna Azienda Sanitaria.

Nell'Ambito dell'Accordo Quadro le Aziende sanitarie possono emettere ordinativi di fornitura entro i quantitativi indicati nei fabbisogni annuali e biennali di rispettiva competenza sopra riportati in tabella (vedasi a conferma allegato "Tabella Elenco Lotti e Valori", colonne G-H-I-J).

Articolo 7 – Revisione dei prezzi

Come espressamente previsto nel par. 3.3 della Lettera invito, il corrispettivo di cui al precedente punto 4, ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 potrà essere oggetto di revisione a seguito di un'istruttoria condotta dal RUP dell'AQ, e comunicata sia alle Aziende Sanitarie che al Fornitore, operata applicando allo stesso la variazione media percentuale dell'Indice nazionale dei prezzi al consumo (FOI), desunto dai bollettini ufficiali dell'ISTAT, avutasi nel corso del precedente anno rispetto all'indice in vigore alla data dell'offerta, con la detrazione dell'alea del 5% (cinque per

cento).

Il canone così aggiornato sarà fisso ed invariabile per i successivi 12 (dodici) mesi, trascorsi i quali si procederà ad un successivo aggiornamento con gli stessi criteri e così di anno in anno.

Il corrispettivo di appalto revisionato sarà corrisposto con le stesse modalità indicate dal contratto per il corrispettivo dell'appalto.

Nel caso di variazioni in aumento, l'aggiornamento del corrispettivo può aver luogo solo se richiesto ed opportunamente documentato dall'appaltatore entro 60 giorni dalla pubblicazione del bollettino ISTAT. Nel caso di variazioni in diminuzione l'aggiornamento interviene, con le stesse modalità, ad iniziativa del committente.

Sulle richieste avanzate dall'appaltatore la Stazione Appaltante si pronuncia entro 60 giorni con provvedimento motivato.

Alla compensazione non si applica il ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni in precedenza accordate.

Al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

Articolo 8 – Adesione all'accordo e contratti esecutivi

Ogni Azienda Sanitaria destinataria della fornitura, prima di dare avvio alla fase esecutiva della fornitura, dovrà preventivamente procedere all'adozione del provvedimento di recepimento dell'aggiudicazione posta in essere dalla PuntoZero S.c.a r.l. in qualità di Stazione Appaltante, e provvederà all'acquisizione del CIG derivato per i lotti in questione.

I contratti esecutivi devono contenere necessariamente i riferimenti al presente AQ, che deve intendersi negli stessi integralmente richiamato.

In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza dell'Accordo Quadro, il contratto di fornitura con le Aziende Sanitarie destinatarie della stessa si attiva con la stipula del contratto esecutivo derivante dal presente Accordo Quadro, tra la singola Azienda Sanitaria e il fornitore prescelto presso cui approvvigionarsi tenendo conto degli importi aggiudicati, cui seguirà l'emissione di ordinativi di fornitura.

Dell'avvenuta stipula del contratto esecutivo e della avvenuta emissione di ordinativi di fornitura deve essere sempre data comunicazione anche al RUP dell'Accordo Quadro indicandolo per conoscenza in tutta la corrispondenza con il Fornitore al fine di consentire un adeguato e costante monitoraggio sul rispetto dei quantitativi di fornitura; in mancanza di adeguata comunicazione l'eventuale responsabilità per il superamento dei quantitativi massimi previsti sarà imputabile esclusivamente all'Azienda Sanitaria.

Le Aziende Sanitarie informano tempestivamente via pec PuntoZero S.c.a r.l. (alla c.a. del RUP dell'AQ) circa qualsiasi

situazione ritenuta di rilievo per la corretta gestione dell'AQ.

I contratti esecutivi, indipendentemente dalla data di stipula, non potranno avere scadenza successiva alla data di scadenza dell'Accordo Quadro di riferimento e sua eventuale proroga.

Gli ordinativi di fornitura saranno effettuati fino alla concorrenza del suddetto quantitativo massimo e conterranno l'esatta indicazione delle prestazioni richieste ed il relativo importo.

Articolo 9 – Esecuzione dell' AQ

Rimane in carico alle Aziende Sanitarie ogni ulteriore attività non espressamente regolamentata nel presente Accordo, ivi compresa l'attivazione dei contratti esecutivi ovvero emissione di ordinativi previo recepimento ed acquisizione di CIG derivati, la gestione delle forniture nei limiti della propria quota e l'applicazione delle penali e la conseguente gestione dell'eventuale contenzioso scaturente dall' esecuzione del contratto.

È vietata la cessione totale o parziale dell'Accordo Quadro e dei singoli ordinativi di fornitura, a pena di nullità della cessione, perdita della cauzione costituita ed eventuale azione di rivalsa da parte di PuntoZero S.c. a r.l. - Soggetto Aggregatore, per maggior danno arrecato.

Articolo 10 - Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, "L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale".

A garanzia degli obblighi assunti con il presente Accordo Quadro e degli obblighi derivanti dagli ordinativi di fornitura, il Fornitore **OLYMPUS ITALIA S.R.L. - SOCIETÀ UNIPERSONALE** ha costituito la seguente garanzia definitiva, a favore di PuntoZero S.c. a r.l. - Soggetto Aggregatore e delle Amministrazioni contraenti legittimate ad aderire all'Accordo Quadro, mediante: polizza fidejussoria n. 2076906 rilasciata da REVO INSURANCE SPA nell'interesse del Fornitore OLYMPUS ITALIA S.R.L. - SOCIETÀ UNIPERSONALE fino all'importo di euro 1.299,00 (ex art. 93 c. 7);

Fornitore **CANTEL MEDICAL (Italy) SRL** ha costituito la seguente garanzia definitiva, a favore di PuntoZero S.c. a r.l. - Soggetto Aggregatore e delle Amministrazioni contraenti legittimate ad aderire all'Accordo Quadro, mediante: - polizza fidejussoria n. 440278048 rilasciata da Generali Italia Spa nell'interesse del Fornitore CANTEL MEDICAL (Italy) SRL fino all'importo di euro 649,50 (ex art. 93 c. 7);

Fornitore **AORTA SRL** ha costituito la seguente garanzia definitiva, a favore di PuntoZero S.c. a r.l. - Soggetto Aggregatore e delle Amministrazioni contraenti legittimate ad aderire all'Accordo Quadro, mediante: - polizza fidejussoria n. DE0634231 rilasciata da ATRADIUS CRÉDITO Y CAUCIÓN S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS nell'interesse del Fornitore AORTA SRL fino all'importo di euro 649,50 (ex art. 93 c. 7);

Fornitore **BOSTON SCIENTIFIC SPA** ha costituito la seguente garanzia definitiva, a favore di PuntoZero S.c. a r.l. - Soggetto Aggregatore e delle Amministrazioni contraenti legittimate ad aderire all'Accordo Quadro, mediante: - polizza fidejussoria n. 411071501 rilasciata da AXA Assicurazioni S.p.A. nell'interesse del Fornitore BOSTON SCIENTIFIC SPA fino all'importo di euro 649,50 (ex art. 93 c. 7);

Le garanzie suddette sono conservate agli atti di PuntoZero S.c. a r.l.

Ogni garanzia opera nei confronti di PuntoZero S.c. a r.l. - Soggetto Aggregatore a far data dalla sottoscrizione dell'Accordo Quadro e, nei confronti delle Amministrazioni contraenti, a far data dalla ricezione da parte del Fornitore degli ordinativi di fornitura.

Nel caso di rilevanti inadempimenti contrattuali, anche scaturenti dall'applicazione di penali, si potrà procedere all'escussione della garanzia definitiva, nel limite del 3% dell'importo dell'ordinativo di fornitura.

Se l'ammontare della garanzia prestata si riduce per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore è tenuto a reintegrare l'importo entro 10 giorni dalla relativa richiesta.

La garanzia fidejussoria valida per tutto il periodo contrattuale è svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 103, co. 5, del d.lgs. 50/2016. Di ciascuno svincolo progressivo ne deve essere data comunicazione al RUP dell'Accordo Quadro, ai fini del monitoraggio della garanzia stessa.

Per le parti non espressamente sopra indicate si rimanda all'art. 22 della Lettera invito, che si richiama integralmente.

Articolo 11- Foro competente

Per tutte le controversie relative a rapporti tra il Fornitore e PuntoZero S.c. a r.l. e le Aziende sarà competente esclusivamente il Foro di Perugia. E' escluso il ricorso all'arbitrato.

Articolo 12- Spese di contratto, imposte, tasse, trattamento fiscale

Il presente contratto viene stipulato nella forma della scrittura privata con firma digitale.

Tale scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Sono a carico del fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relativi al presente contratto ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che la legge imputa espressamente a carico di PuntoZero S.c. a r.l. in qualità di stazione appaltante.

Articolo 13 - Trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali, compiuto nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, avviene nel rispetto del:

- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo (GDPR) e del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) - di seguito Regolamento UE;
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
- Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016).

Le Amministrazioni contraenti definiscono con l'Ordinativo di fornitura la disciplina in tema di "Data Protection" fra le parti.

Letto, confermato e sottoscritto:

L'Amministratore Unico di PuntoZero S.c. a r.l.,

Ing. Giancarlo Bizzarri

Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/05 e s.m.i.

Per il Fornitore _____

Sig./Dott. _____

Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/05.

Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 4, Articolo 5, Articolo 6, Articoli 6.1 e 6.2, Articolo 7, Articolo 9, Articolo 11, Articolo 12

Per il Fornitore BOSTON SCIENTIFIC SpA

Sig./Dott. Marco Boniardi

Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/05.